

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La/Il sottoscritto/a Paolo Dal Maso

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nata/o a Cittadella prov. PD il 12/05/1972 e residente in via G. Garibaldi 13
nel Comune di Grantorto prov. PD CAP 35010 tel. _____/_____ fax
_____/_____
email C/O Roberta Patt - architetto.robertapatt@gmail.com

in qualità di Legale Rappresentante del piano – progetto – intervento denominato Impianto di recupero rifiuti non pericolosi-Aumento quantitativi

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	b23X	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione Tecnica DGR 1400 del 29/08/2017

DATA

18/02/2020

II DICHIARANTE

Paolo Dal Maso

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

18/02/2020

II DICHIARANTE

Paolo Dal Maso

**MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Commissioni, dott. Luigi Masia. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, P.T. – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

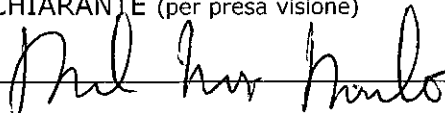
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento
Direttore Direzione Commissioni Valutazioni
f.to Dott. Luigi Masia

DATA

18/02/2020

IL DICHIARANTE (per presa visione)



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA DGR N. 1400 DEL 29
AGOSTO 2017

IL RELATORE

Arch. Roberta Patt



FEBBRAIO 2020

ARCHITETTO
VIA DEI TEMPESTA, 3
cell: + 39 347 7412298



Roberta Patt
31023 Resana (TV)
architetto.robetapatt@gmail.com

Sommario.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. PREMESSA.....	3
2. METODOLOGIA	3
3. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	4
3.1 Distanza dai siti Natura 2000	5
3.2 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione.....	6
3.2.1 Piano di Assetto del Territorio (PAT)	6
3.2.2 Piano degli Interventi	14
3.3 Consumo di risorse.....	16
3.4 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali	16
3.5 Emissioni nel campo, scarichi, rifiuti, inquinamento luminoso, rumore	16
3.5.1 Emissioni in atmosfera.....	16
3.5.2 Scarichi.....	17
3.5.3 Rifiuti.....	17
3.5.4 Alterazione dell'equilibrio luminoso.....	17
3.6 Alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo.....	17
3.7 Identificazioni di piani, progetti ed interventi che possono interagire congiuntamente al progetto in esame	17
4. FASE 3 Valutazione della significatività delle incidenze.....	18
4.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi	18
4.2 Caratterizzazione delle aree d'intervento.....	18
4.3 Descrizione ed identificazione dei siti Natura 2000	18
4.3.1 Grave e Zone umide della Brenta	19
4.4 Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato.....	22
4.5 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono.....	23
4.6 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi	23
4.7 Identificazione degli effetti, dei percorsi e dei vettori attraverso i quali essi si producono.....	23
5. Conclusioni	23
6. Bibliografia citata.....	24

1. PREMESSA

La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di protezione speciale (Z.P.S.).

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi. Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000".

Ai sensi della DGRV n 1400/2017 la procedura di V.Inc.A. si esplica in tre fasi:

- procedura di dichiarazione di non incidenza;
- procedura di screening di incidenza;
- procedura di incidenza.

Si evidenzia fin da subito che l'area di progetto è esterna a tutti i siti Natura 2000.

2. METODOLOGIA

L'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. Con interventi si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B non ricomprese in piani o progetti. In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione.



Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati. La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.

3. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Comune di Camisano Vicentino ricade ad est del capoluogo di Vicenza in prossimità di un'infrastruttura strategica quale l'autostrada A4 (vicinanza del casello di Grisignano di Zocco) ed il sistema delle tangenziali di collegamento con Vicenza e Padova. Unitamente a tali risorse troviamo eccellenze ambientali e paesaggistiche, legate principalmente alla rete idrografica importante (Fiume Ceresone, la Roggia Armedola-Puina e la Roggia Puinetta).

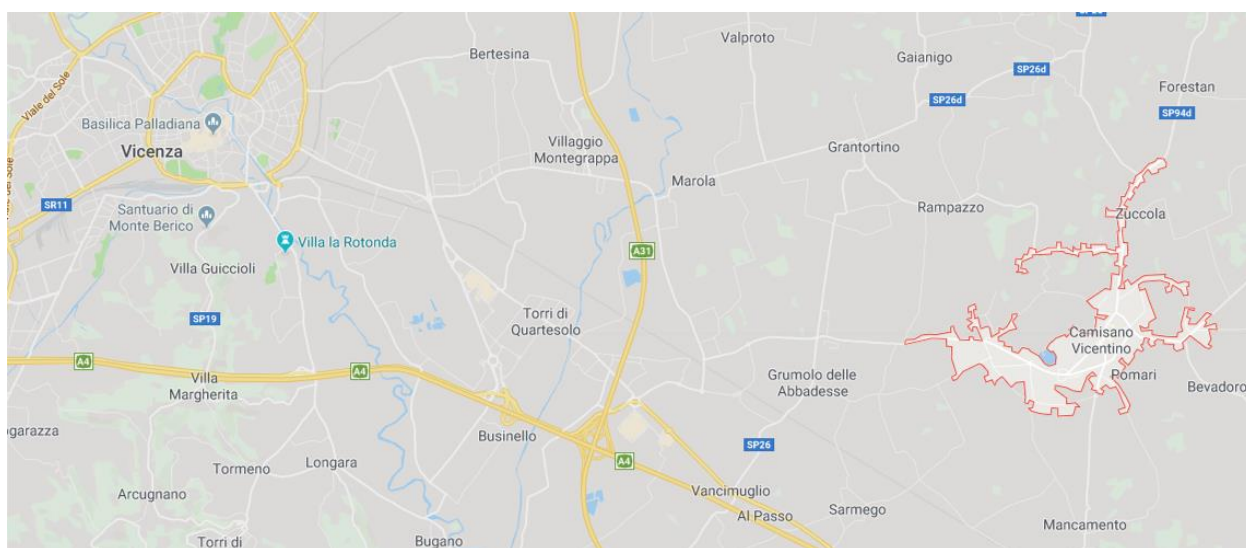


Figura 3.1 – Inquadramento territoriale comunale

L'area di progetto è situata a sud-est di Camisano Vicentino in zona Pomari.

Il progetto dell'azienda ECO BORTOLI S.R.L. consiste nella richiesta di poter aumentare il quantitativo annuale di rifiuti trattabili ed i quantitativi in stoccaggio nel sito operativo di via Cornoledo di Sopra. (VI).

Rispetto a quanto oggi autorizzato, l'azienda intende richiedere un aumento dei quantitativi annui massimi autorizzati di rifiuti in ingresso, senza tuttavia apportare alcuna modifica né agli impianti esistenti, né al processo produttivo.

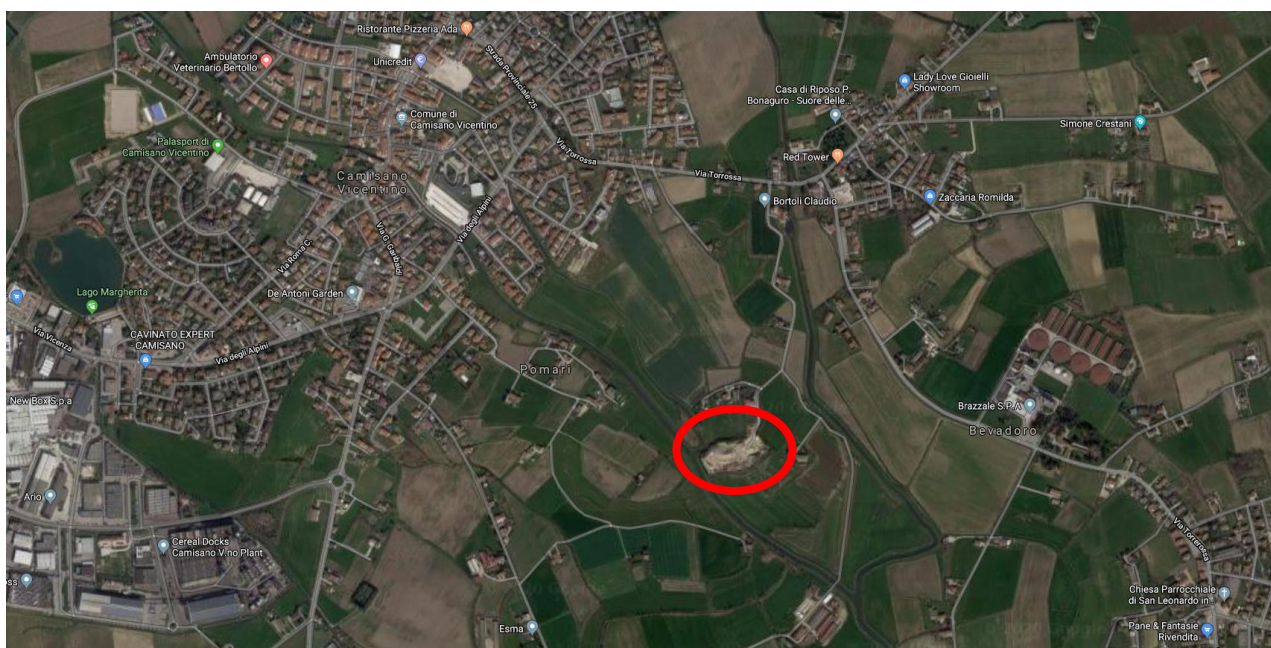


Figura 3.2 Inquadramento dell'attività

3.1 Distanza dai siti Natura 2000

I siti appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 più prossimi all'area di intervento sono:

- SIC IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta" (6,5 Km)





Figura 3.3 Distanze dell'intervento dai siti SIC e ZPS

3.2 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione

Di seguito si analizzano gli strumenti di pianificazione comunale

3.2.1 Piano di Assetto del Territorio (PAT)

Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale. Il PAT del Comune di Camisano Vicentino è Efficacie dal 24/03/2018.

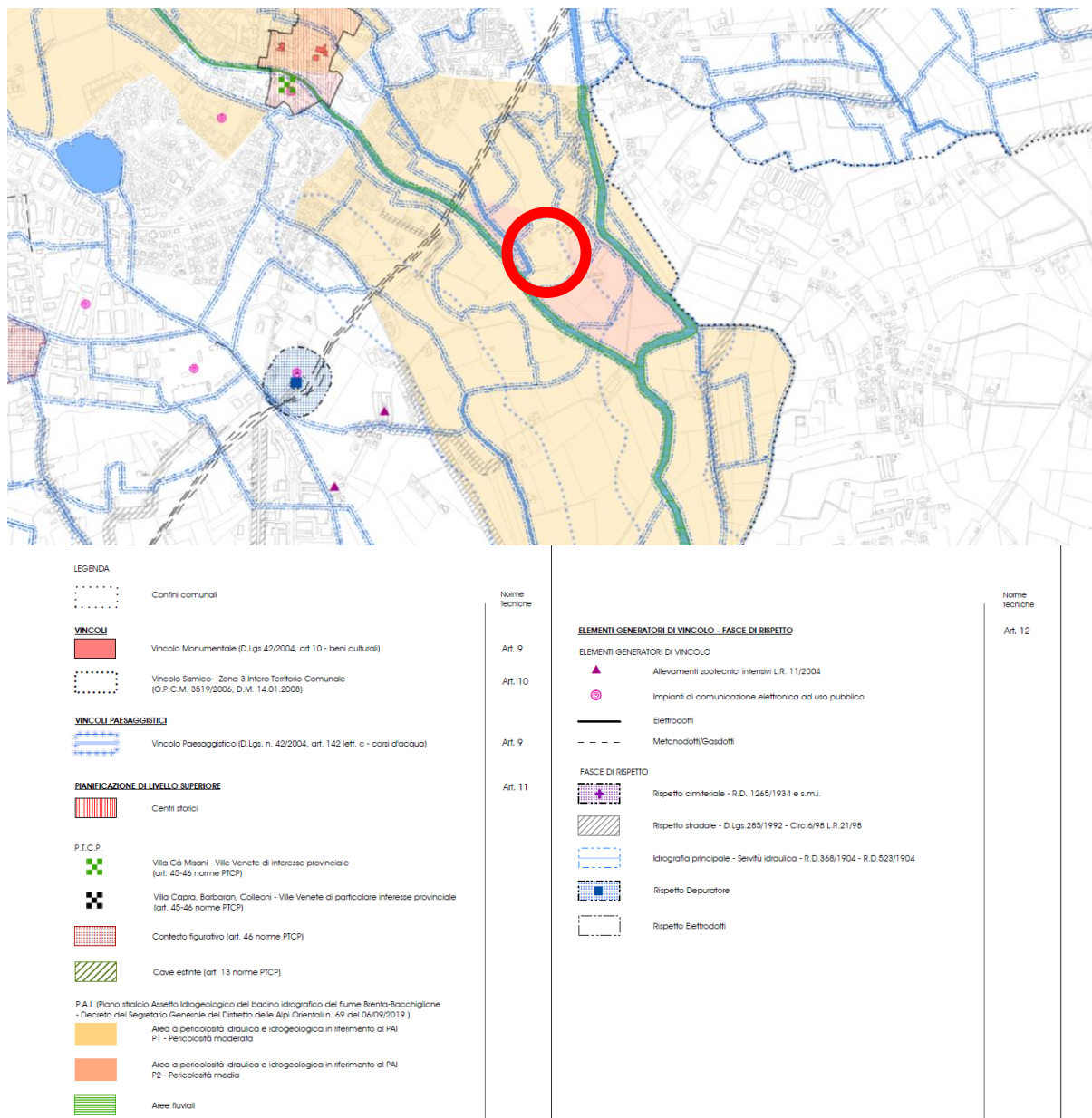
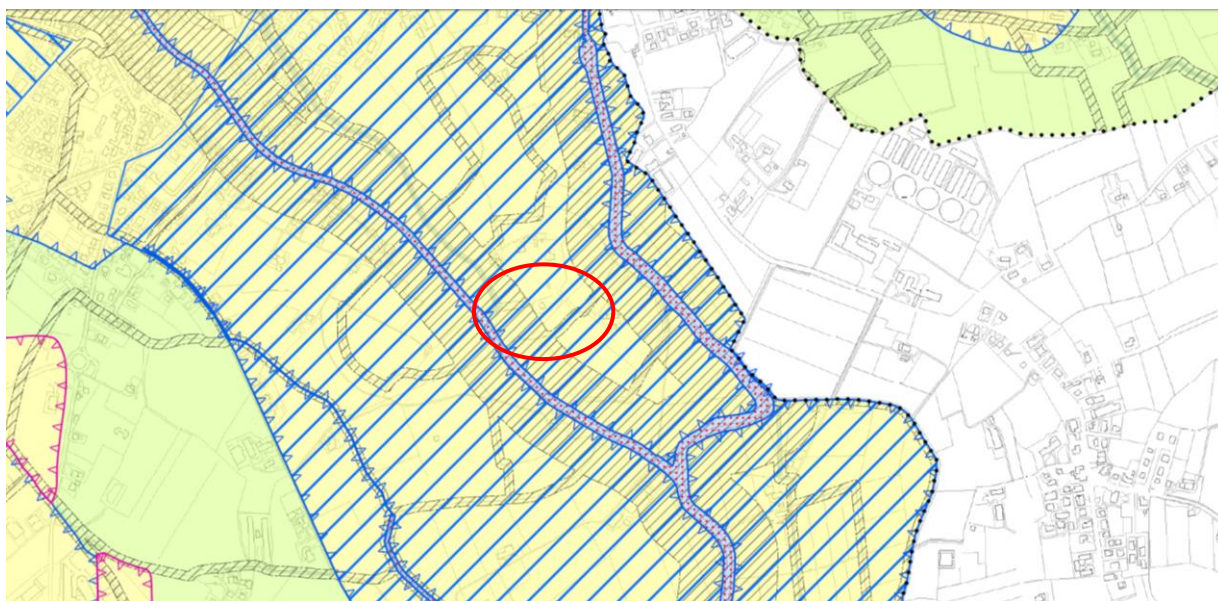


Figura 3.4 Stralcio tavola 1 carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Il lotto di pertinenza della Ditta rientra nelle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al PAI P1 ovvero Pericolosità moderata.

A sud e ad ovest il lotto rientra nella fascia di rispetto della servitù idraulica R.D. 368/1904-R.D. 523/1904.





LEGENDA

	Confini comunali	Nome Tecniche
COMPATIBILITA' GEOLOGICA		
	Aree idonee	Art. 20
	Aree idonee a condizione	
	Aree non idonee	
TUTELA AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 11/2004		
	Zone di tutela	Art. 21
AREE CLASSIFICATE DAL P.A.I.		
	P1 - Pericolosità idraulica moderata	Art. 22
	P2 - Pericolosità idraulica media	
AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO		
	Area esondabile	Art. 23
	Area a ristagno idrico (con falda subaffiorante)	
	Area esondabile e a ristagno idrico (con falda subaffiorante)	

Figura 3.5 Stralcio tavola 3 carta della fragilità

Dalla cartografia emerge che la Eco Bortoli rientra nelle aree idonee a condizione normate dall'Art. 20 delle NT del PAT.

Art. 20 - Compatibilità geologica *Rif. Legislativo: art. 50 L.R. 11/04, D.G.R.V. 3811/2009 (atti di indirizzo)*

Il P.A.T. definisce l'idoneità dei terreni ad essere utilizzati per l'edificazione suddividendo il territorio comunale in aree contraddistinte da differenti caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche, distinguendo tra:

(.....)

b. aree idonee a condizione, costituite da terreni mediamente drenati con falda sub- superficiale, discrete caratteristiche geomeccaniche e possibilità di esondazioni.

Prescrizioni generali

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, allegata ai progetti di intervento si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'opera da realizzare come previsto dalla normativa vigente. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni.

2. Per le **aree interessate da scavi e vasche con specchi d'acqua** sarà da porre in essere un adeguato controllo da parte degli esercenti, o, in loro mancanza, da parte degli organi tecnici comunali, delle condizioni di stabilità dei fronti scavo in relazione agli interventi previsti da progetto, del regime della falda, della qualità chimico-fisica-batteriológica dell'acqua di falda.

Tale programma di monitoraggio vale anche se le aree sono state restituite all'uso agrario. Infatti, comunque, esse rimangono zone dove il notevole rimaneggiamento del terreno durante l'esercizio ha determinato un peggioramento delle qualità meccaniche dei terreni stessi.

Parimenti, sono aree dove la sistemazione post-mortem, sia che si tratti di discariche o cave o vasche interrato, non è perfettamente conosciuta e quindi possono presentare un grado di costipamento meccanico insufficiente a garantire la stabilità geotecnica dei sistemi "terreno+strutture progettate", e/o non ancora maturo. Lo stesso dicasi delle zone perimetrali a queste opere dove ci possono essere processi di instabilità delle scarpate, durante l'esercizio, con fenomeni di cedimenti delle fasce prossime al singolo coronamento.

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", nonché al D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni" e D.M. 14/01/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

In tutte le aree interessate da rischio e/o pericolosità sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali finalizzate alla messa in sicurezza con apposito progetto.

(.....)

B – AREE IDONEE A CONDIZIONE

Classificazione

Ricade in questa categoria gran parte del territorio comunale già edificato, in particolare nell'area centrale del Comune e lungo le aste fluviali.

La classificazione di queste aree ha tenuto conto in maniera determinante delle caratteristiche idrauliche e idrogeologiche del territorio e del grado di pericolosità idraulica definito dal PAI, pertanto ricadono in gran parte all'interno di "Aree soggette a dissesto idrogeologico" da cui dovranno necessariamente recepire tutte le prescrizioni previste.

Le aree idonee a condizione sono così distinte:

A) Aree esondabili a pericolosità idraulica moderata P1 (PAI)

Sottoposte alle norme attuative del PAI (art. 12-8) ed a specifica normativa del P.A.T.

(...)

Prescrizioni per le aree idonee a condizione

1 -Ogni intervento edificatorio specifico verrà adeguatamente suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche e da un'analisi della risposta sismica locale finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo la normativa vigente.

Tali indagini, che dovranno tenere nella giusta considerazione i dati contenuti nel quadro conoscitivo del P.A.T. approfondendo ed integrando i contenuti di quest'ultimo, dovranno essere estese per un intorno e profondità significativi



in rapporto all'entità delle opere e definiranno le modalità esecutive e gli interventi da attuare per la realizzazione e per la sicurezza dell'edificio e delle infrastrutture adiacenti. In particolare si dovrà determinare e verificare almeno:

- la presenza di eventuali dissesti e/o criticità geologiche in atto, analizzando le possibili soluzioni per la stabilizzazione;*
- la tipologia dei terreni, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine di valutarne le geometrie e le idoneità geotecniche all'edificazione sia come portanza (SLU e SLE) sia come tipologia e quantità dei cedimenti totali e differenziali;*
- la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo e dimensionando gli interventi di protezione e consolidamento;*
- il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti artificiali della falda che dovranno essere opportunamente monitorati e tarati al fine di eseguire le opere in sicurezza e nel contempo non andare ad innescare fenomeni di instabilità o cedimento al di fuori della proprietà;*
- il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione degli scarichi al suolo.*

2 *-Relativamente alla stabilità dei fronti di scavo ed alla movimentazione terre ci si atterrà alle seguenti prescrizioni per le fasce arginali:*

- nelle fasce alla base dei rilievi arginali sono vietati scavi o altri interventi che costituiscano pericolo per la stabilità arginale;*
- per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni.*
- in base all'art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e il movimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e movimento del terreno e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua".*

Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d'acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera è minima.

Ad ovest il lotto rientra nella zona di tutela di cui all'art. 41 della L.R. 11/2004 normato dall'art. 21 delle NT.

Art. 21 - Zone di tutela Rif. Legislativo: art.41 L.R. 11/04

Il P.A.T. individua le seguenti zone di tutela:

a. corsi d'acqua.

CORSI D'ACQUA

Direttive

Il P.A.T. individua le zone di tutela per i corsi d'acqua e in generale dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- a. conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;

b. realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc. nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua, nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

Il P.I., ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. 11/04, può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle ad esse adiacenti definite dal P.I. stesso, distanze diverse da quelle riportate nella tav. 3 "Carta delle fragilità" del P.A.T..

Prescrizioni

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento:

- ✓ posti **all'esterno** delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa indicati in Tav.4b, dovranno rispettare la distanza minima
 - di 100,00 mt dai corsi d'acqua che nella rete ecologica sono individuati come "Corridoio ecologico principale e secondario";
 - di 10,00 mt per tutti gli altri corsi d'acqua;
- ✓ posti **all'interno** delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa e dei limiti fisici alla nuova edificazione indicati in Tav.4b dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi d'acqua;

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento all'interno degli ambiti di tutela dei beni storici, architettonici, culturali dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi d'acqua.

Sono comunque fatte salve le distanze inferiori già specificatamente definite/autorizzate dai pareri rilasciati dagli enti competenti.

La zona di tutela è misurata dall'unghia esterna dell'argine principale per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati.

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive del P.A.T. all'interno di tale fascia di tutela, per le zone diverse da quelle agricole, è fatta salva la disciplina del vigente PRG.

Il lotto ricade nelle aree classificate dal PAI a pericolosità moderata P1 a cui fa riferimento l'art. 22 delle NT.

Art. 22 - Aree classificate dal P.A.I. (Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico) Rif. Legislativo: P.A.I.

Il P.A.T. individua le aree classificate nel Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico, distinguendo tra:

- Aree classificate come P1 (a pericolosità idraulica moderata) dal PAI, zone soggette a criticità idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Camisano Vicentino, zone interessate da piene storiche (fonte PTCP);

(.....)

Direttive

Al P.I. e agli altri strumenti di pianificazione urbanistica sono demandati la valutazione della compatibilità idraulica degli interventi previsti e l'identificazione di specifiche norme e indicazioni costruttive finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Il giudizio di compatibilità degli interventi previsti dovrà analizzare lo stato locale della rete idraulica, valutare l'impatto delle trasformazioni previste con particolare riferimento al deficit di volume di invaso delle aree limitrofe e formulare le prescrizioni costruttive necessarie per la tutela idraulica del territorio, in ragione della tipologia e dell'estensione delle opere, secondo il principio dell'invarianza idraulica Tali indicazioni dovranno ispirarsi ai criteri riportati nello Studio di

Compatibilità Idraulica allegato al presente
di conservazione del Principio di Invarianza

piano, ai Regolamenti Nazionali e Regionali in termini
Idraulica e recepire le prescrizioni dei Consorzi di



bonifica e degli Uffici del Genio Civile. Al P.I. è

inoltre demandata l'identificazione o il recepimento di ulteriori provvedimenti per la riduzione del rischio idraulico, provvedendo alla perimetrazione di eventuali aree necessarie allo scopo.

Prescrizioni generali

In tutto il territorio comunale, qualsiasi intervento deve:

- a. migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- f. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- g. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

Tutti gli interventi consentiti non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. Salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente o comunque per interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità o previsti dal piano di bacino non è generalmente consentito:

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero di scarpate soggette a fenomeni franosi;
- b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
- c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
- d. impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.

Si intendono inoltre richiamate le prescrizioni specifiche per le aree in oggetto disposte dal P.A.I.

Infine, il lotto in oggetto rientra nelle aree soggette a dissesto idrogeologico esondabili per la quale faremo riferimento all'art. 23 delle NT.

Art. 23 - Aree soggette a dissesto idrogeologico Rif. Legislativo: art.41 L.R. 11/04

Contenuto

Il P.A.T. individua le seguenti aree soggette a dissesto idrogeologico con l'obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della falda sotterranea.

AREE ESONDABILI E/O A RISTAGNO IDRICO

Il P.A.T., anche sulla base di quanto indicato dal PTCP, individua le aree soggette a esondazione e/o ristagno idrico con l'obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico del territorio Comunale.

Direttive

Al P.I. e agli altri strumenti di pianificazione urbanistica sono demandati la valutazione della compatibilità idraulica degli interventi previsti e l'identificazione di specifiche norme e indicazioni costruttive finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Il giudizio di compatibilità degli interventi previsti dovrà analizzare lo stato locale della rete idraulica, valutare l'impatto delle trasformazioni previste con particolare riferimento al deficit di volume di invaso delle aree limitrofe e formulare le prescrizioni costruttive necessarie per la tutela idraulica del territorio, in ragione della tipologia e dell'estensione delle opere, secondo il principio dell'invarianza idraulica Tali indicazioni dovranno ispirarsi ai criteri riportati nello Studio di Compatibilità Idraulica allegato al presente piano, ai Regolamenti Nazionali e Regionali in termini di conservazione del Principio di Invarianza Idraulica e recepire le prescrizioni dei Consorzi di bonifica e degli Uffici del Genio Civile.

Al P.I. è inoltre demandata l'identificazione o il recepimento di ulteriori provvedimenti per la riduzione del rischio idraulico, provvedendo alla perimetrazione di eventuali aree necessarie allo scopo.

Prescrizioni generali

In tutto il territorio comunale, qualsiasi intervento deve:

- a. migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;*
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;*
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;*
- d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;*
- e. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;*
- f. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;*
- g. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.*

Tutti gli interventi consentiti non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. Salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente o comunque per interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità o previsti dal piano di bacino non è generalmente consentito:

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero di scarpate soggette a fenomeni franosi;*
- b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;*
- c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;*
- d. impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;*

Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica o al Genio Civile competente. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario. In base all'art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri da 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri da 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua". Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno dell'argine di un canale arginato, il Consorzio o Genio Civile di competenza dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario. Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte.

Si intendono richiamati i contenuti (riportati all'art. 24) del parere della Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza in data 24/05/2016 prot. N. 203319 – Pratica n. P20/2016.



Prescrizioni specifiche

In riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità idraulica delle aree soggette a esondazione e/o a ristagno idrico i soggetti competenti devono definire gli interventi necessari al riassetto idraulico.

Fino all'attuazione delle opere di mitigazione necessarie alla riduzione della vulnerabilità idraulica di tali aree, e/o alla precisazione di eventuali condizioni locali di idoneità accertata attraverso specifici ed approfonditi studi tecnico-idraulici (in sede di P.I. ovvero in sede del rilascio del titolo abilitativo) sono consentiti i soli interventi sugli edifici esistenti connessi a ridurre le condizioni di rischio.

Non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;*
- b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;*
- c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n° 334;*
- d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;*

Per gli stabilimenti, impianti e depositi, esistenti alla data di adozione del P.A.T., sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative, ovvero finalizzati alla mitigazione della vulnerabilità idraulica dell'area sulla quale insistono. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta la riduzione del grado di vulnerabilità idraulica.

Qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo può essere ammesso solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua asseverazione, che l'attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della gestione della risorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l'aggravamento. La medesima verifica è richiesta per il rilascio di concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque.

Nelle aree soggette ad esondazione, ristagno idrico o potenzialmente esondabili, sono vietati i tombamenti e la chiusura di scoline e scoli esistenti. In tali aree si dovrà perseguire l'aumento di volumetria degli invasi rispetto allo stato di fatto ad esempio mediante l'apertura di nuovi scoli e scoline.

3.2.2 Piano degli Interventi

Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Lo stralcio della tavola riportata di seguito fa riferimento alla Variante n. 2 efficace dal 7/11/2014.

L'area di pertinenza della Ecobortoli S.r.l. dove è ubicato l'impianto, secondo il Piano degli Interventi del Comune di Camisano Vicentino, è classificata come E – “Zona agricola”, sottozona E3, secondo l'art. 31 delle N.T.O.

Il P.R.G. disciplina gli insediamenti in zona agricola e, in generale, nel territorio extraurbano, definito come Zona “E”, articolata nelle sottozone “E2”, “E3”, “E4”.

L'edificabilità è disciplinata dalla L.R. 5 marzo 1985, n° 24 e successive modificazioni, nei limiti stabiliti per le singole sottozone “E2”, “E3”, “E4”, come di seguito specificato.

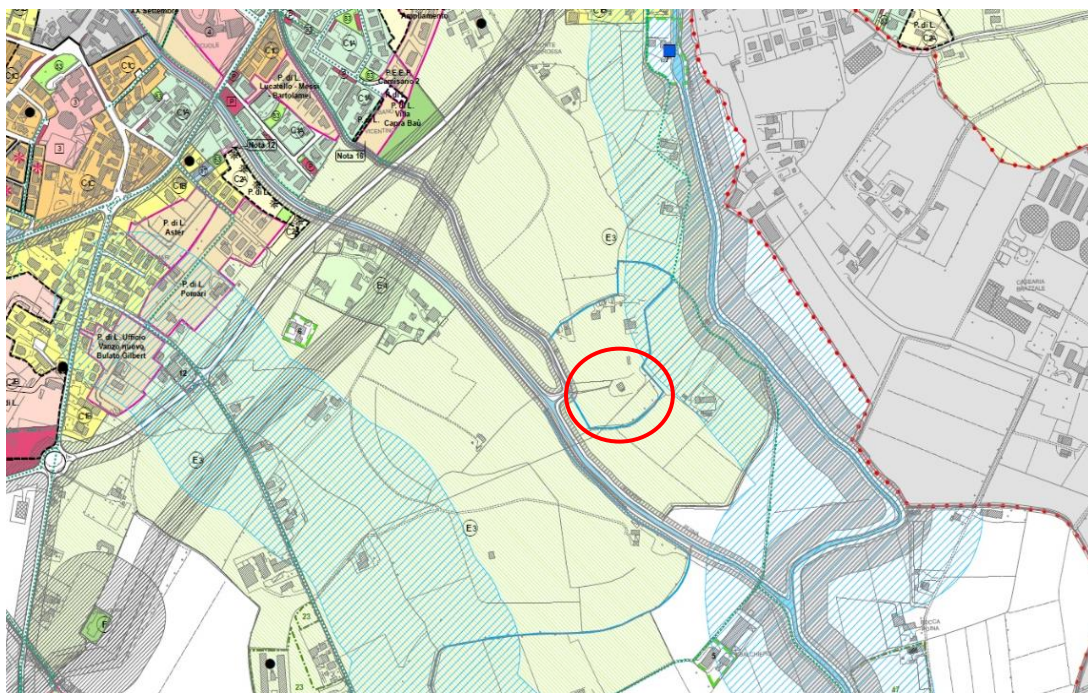
Con l'entrata in vigore della L.R. 11/2004 e s.m.i., l'edificabilità nelle zone agricole è disciplinata dall'art. 44 della medesima legge, inserito nel contesto del Titolo IV, e pertanto, le disposizioni

normative che attengono alle zone agricole - "E" – contenute nelle presenti N.T.A. del P.R.G. (dall'art. 31 al 35) sono applicabili solo per le parti compatibili con la nuova disciplina, precisando che nelle more dell'approvazione del primo P.A.T. e P.I. sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 48 (norme transitorie) della medesima Legge Regionale.

zona "E3"

Sono consentiti i seguenti interventi:

- *manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;*
- *demolizione, ricostruzione di edifici per inderogabili motivi di stabilità o di tutela della pubblica incolumità, sullo stesso sedime o in aree contigue ad edifici esistenti;*
- *ampliamento, anche in caso di ricostruzione, delle unità residenziali stabilmente abitate da almeno sette anni fino al volume netto massimo, compreso l'esistente, di mc 800, elevato a mc 1200 per gli usi agroturistici, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 24/1985;*
- *costruzione di case di abitazione nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 3 della L.R. 24/1985;*
- *costruzione di impianti tecnologici purché compatibili con i caratteri ambientali del sito;*
- *costruzione, ricostruzione, ampliamento di serre come definito dall'Art. 6 della L.R. 24/85;*
- *costruzione di annessi rustici e allevamenti non intensivi, solo se in relazione funzionale con un fondo rustico e nel rispetto dei seguenti rapporti di copertura tra la superficie lorda di pavimento, comprensiva dell'esistente e la superficie del fondo rustico appartenente all'azienda agricola nella misura del 5% con un minimo di mq. 50,00.*



LEGENDA

ZONE PER INTERVENTI RESIDENZIALI

- Zone A: residenziali e miste di valore storico ambientale
Ogni riferimento al piano va fatto alle tavole 13.3 a - 13.3 b (zone significative)
- Zone C1a: residenziali di completamento estensiva rada
- Zone C1b: residenziali di completamento estensiva
- Zone C1c: residenziali di completamento semintensiva
- Zone C1c: semintensiva h. max. 8,5 m.
- Zone C1c: semintensiva h. max. 9 m.
- Nuclei di cui all'articolo 28 L.R. n° 6/11985
Ogni riferimento al piano va fatto alle tavole 13.4 (schiede B)
- Zone C2a: residenziali di espansione estensiva rada
- Zone C2a: residenziali di espansione estensiva rada ubicazione preferenziale aree per servizi
- Zone C2b: residenziali di espansione semintensiva
- Zone C2c: residenziali di espansione intensiva
- Obbligo di Comparto
- Edificio esistente cui si applica il grado di intervento 0 (vedi N.T.A. zona A)

ZONE PRODUTTIVE

- Zone D1a: industriali - artigianali e commerciali esistenti e di completamento
- Zone D1b: industriali - artigianali e commerciali di espansione
- Zone D1c: miste commerciali, industriali ed artigianali di ristrutturazione urbanistica a prevalenza commerciale
- Zone di cui all'articolo 126 L.R. n° 6/11985 - ex L.R. n° 11/1987 - confermate
- Zone di cui all'articolo 126 L.R. n° 6/11985 - ex L.R. n° 11/1987 - modificate
- Attività produttiva da bloccare
- Sito tecnologico

ZONE AGRICOLE

- Zone E2
- Zone E3
- Zone E4
- Edifici con tipo di intervento codificato
- Nuclei di cui all'articolo 10 L.R. n° 24/1985
Ogni riferimento al piano va fatto alle tavole 12.4 (schiede B)

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE A SERVIZIO DELLA RESIDENZA

- Esistenti
- Di progetto
- Aree per l'istruzione: (1) asilo nido; (2) scuola materna; (3) scuola elementare; (4) scuola dell'obbligo;
- Aree per attrezzature di interesse comune (17) centro sociale; (21) cinema; (25) piazza; (27) case per anziani; (28) comunità alloggio per persone disabili; (32) centro sanitario polambulatoriale; (37) municipio; (52) ufficio postale; (43) carabinieri;
- Aree per chiese e servizi religiosi: (9) chiesa; (10) dipendenza religiosa;
- Aree attrezzate a parco, gioco e sport: (83) giardini pubblici sito di quartiere; (84) impianti sportivi di base;
- Aree per parcheggi

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE A LIVELLO COMUNALE O INTERCOMUNALE

- Aree per impianti tecnologici e per servizi speciali: (29) aree per emergenza legate alla protezione civile; (83) impianti idrici; (84) impianti gas; (85) impianti Enei; (87) impianti di depurazione; (88) impianti trattamento rifiuti
- Aree cimiteriali

ZONE SOGGETTE A PIANI ESECUTIVI

- P.P. vigente
- P.E.E.P. vigente
- P. di R.
- P. di L. convenzionato vigente
- Obbligo di P. di L. - Piano di lottizzazione
- Obbligo di P. di R. - Piano di recupero

VINCOLI

- Vincolo cimiteriale

P.T.P.: Beni ambientali e storico - culturali

- Archeologia industriale

- Fasce o zone di rispetto
- Vincolo di rispetto dei corsi d'acqua di cui alla L. R. n° 43/11985
- Vincolo di rispetto dei corsi d'acqua arginati di cui alla L. R. n° 6/11985

ZONE PER LA MOBILITA'

- Percorsi pedonali e ciclabili
- Esistente
- Di progetto
- Viabilità stradale
- Sistemazione rogge e canali
- Corsi d'acqua
- Confine comunale
- Parti e giardini storici
- Manufatti di culto
- Ville e Palazzi
- Accesso carrajo ampiezza di m. 5 minimo, con ricavo degli standard a parcheggio esternamente alla recinzione allungata all'accesso carrajo
- Divieto di aprire nuovi accessi
- Albero monumentale da tutelare
- Progetto unitario di arredo urbano
- Progetto unitario convenzionato

Figura 3.6 Stralcio PI

3.3 Consumo di risorse

L'intervento in progetto non prevede ulteriore consumo di suolo.

3.4 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali

La viabilità provinciale collega il territorio comunale con i comuni circostanti quali Vicenza, Grisignano del Zocco, Piazzola sul Brenta, mentre i principali collegamenti tra le frazioni del Comune sono costituiti dalla viabilità comunale.

Nello specifico, l'impianto è collegato alla viabilità provinciale attraverso via Comoleo di Sopra da un'intersezione a precedenza posta su via Torrossa (SP 10 verso nord-est ed SP 25 verso ovest).

3.5 Emissioni nel campo, scarichi, rifiuti, inquinamento luminoso, rumore

3.5.1 Emissioni in atmosfera

In merito alle emissioni in atmosfera dell'attività d'impianto possono ricondursi a emissioni diffuse dovute alla movimentazione del materiale sul piazzale ed emissioni dovute dall'attività produttiva ovvero derivanti dalla macinazione e vagliatura dei materiali.

Per le emissioni diffuse dovute alle polveri dei piazzali, la Ditta adotta un sistema di bagnatura che permette di ridurre le emissioni nei mesi più secchi.

Le emissioni diffuse sono dovute anche ai mezzi in ingresso e uscita dall'impianto con cui viene trasportato il materiale sia esso rifiuto, MPS. Come indicato al successivo paragrafo 4.5 il numero medio giornaliero di mezzi in entrata e uscita dall'impianto stimato allo stato futuro è indicativamente pari a 16 mezzi pesanti e 32 autocarri.

Considerando la qualità dell'aria della zona, il contributo alle emissioni in atmosfera dovuto all'attività della Ditta è da considerarsi poco significativo, sia per quanto riguarda la movimentazione del materiale sia per quanto riguarda il traffico generato dall'attività.

Tutto ciò premesso e considerato la localizzazione del progetto, si può affermare che l'incidenza sui siti della Rete Natura 2000 è nulla.

3.5.2 Scarichi

Tutte le acque nere sono raccolte e convogliate in una vasca e periodicamente smaltite, mentre le acque di dilavamento sono convogliate alla Roggia Puina.

3.5.3 Rifiuti

Dall'attività di recupero si originano soprattutto rifiuti con codice CER 191201, 191202, 191203 e 191204 soprattutto metalli e plastiche.

Con la richiesta di modifica dell'autorizzazione al recupero di rifiuti si prevede un aumento dei rifiuti prodotti ma comunque di quantità limitata.

3.5.4 Alterazione dell'equilibrio luminoso

Non si prevede alterazione dell'equilibrio luminoso.

3.6 Alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo

Non sono rilevabili alterazioni dirette sulle componenti ambientali che possano incidere sui siti SIC/ZPS.

3.7 Identificazioni di piani, progetti ed interventi che possono interagire congiuntamente al progetto in esame

In relazione alla natura dell'intervento, non si ritiene sussistano piani, progetti o interventi che possano interagire congiuntamente con il progetto in esame.



4. FASE 3 Valutazione della significatività delle incidenze

4.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Tutti gli interventi di progetto saranno eseguiti nei termini imposti dalla normativa di settore.

4.2 Caratterizzazione delle aree d'intervento

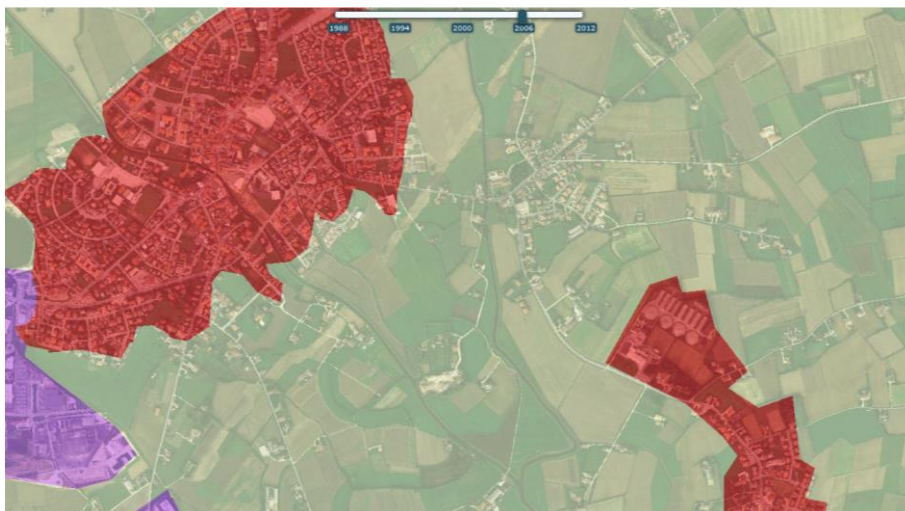


Figura 4.1 Carta dell'uso del suolo

La carta dell'uso del suolo classifica l'area a seminativi in aree non irrigue.

Dalla sovrapposizione dei perimetri degli habitat unitamente ai risultati dei sopralluoghi effettuati, si può affermare che non è stata evidenziata la presenza di alcun habitat riportato nel manuale d'interpretazione degli habitat della rete Natura 2000.

4.3 Descrizione ed identificazione dei siti Natura 2000

L'area oggetto di studio, come già evidenziato ricade all'esterno dei siti di Natura 2000 e ad una distanza minima di 6,5 Km dal SIC.

Vengono di seguito riportate alcune informazioni relative al sito SIC in esame, derivante dalle schede Natura 2000.

Tipo	Codice	Nome	Tipo
SIC	IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta	C

4.3.1 Grave e Zone umide della Brenta

Caratteristiche: Ambiente fluviale con greti, steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili estesi e ben conservati. Tratti di *Salicetum albae* e di cenosi di *Ranuncolion fluitantis*. Presenza di ampi specchi lacustri con canneti e altra vegetazione ripariale. Accentuati fenomeni di dealpinismo.

Qualità e importanza: Complesso di habitat importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e svernamento di numerose specie di uccelli. Ricca fauna di mammiferi, anfibi, rettili e pesci. Presenza di comunità vegetali rare o eterotopiche. Accentuati fenomeni di dealpinismo floristico. La presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce l'insediamento di numerosi chiropteri forestali.

Vulnerabilità: Inquinamento, alterazione delle rive, discariche, distruzione della vegetazione ripariale, estrazione di sabbia e ghiaia, modifiche del funzionamento idrografico in generale.

Habitat: la suddivisione in tipologie ambientali che costituiscono il territorio del sito è riportata di seguito e si riferisce al formulario standard di Natura 2000.

Tipi di ambiente	%copertura
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)	20
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta	10
Praterie aride, steppe	5
Praterie umide, praterie di mesofite	3
Foreste di caducifoglie	20
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche)	5
Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali)	1
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)	30
Altri terreni agricoli	6

Gli habitat elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" secondo quanto riportato nella scheda Natura 2000 sono i seguenti:



Relazione Tecnica DGR 1400/2017
Comune di Camisano Vicentino

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
A166	Tringa glareola			R	C	B	C	B
A024	Ardeola ralloides			P	C	B	C	B
A030	Ciconia nigra			V	C	C	C	C
A022	Ixobrychus minutus	C			C	B	C	B
A094	Pandion haliaetus			P	C	B	C	B
A081	Circus aeruginosus		P		C	C	C	C
A092	Hieraaetus pennatus			P	C	C	C	B
A122	Crex crex	C			C	B	C	A
A224	Caprimulgus europaeus	R			C	B	C	C
A379	Emberiza hortulana	C			C	B	C	B
A338	Lanius collurio	R			C	A	C	A
A307	Sylvia nisoria	R			C	B	B	A
A021	Botaurus stellaris		P		C	C	C	C
A002	Gavia arctica			P	C	C	C	C
A023	Nycticorax nycticorax			R	C	B	C	B
A031	Ciconia ciconia			V	C	C	C	C
A073	Milvus migrans			P	C	B	C	B
A082	Circus cyaneus		P		C	C	C	C
A229	Alcedo atthis	C			C	B	C	B
A197	Chlidonias niger			P	C	C	C	C
A097	Falco vespertinus	R			C	B	C	A
A029	Ardea purpurea		P		C	C	C	C

Tabella 1 Uccelli elencati all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Le specie animali e vegetali di interesse comunitario elencate negli allegati delle direttive Comunitarie 79/409/CEE

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
A004	Tachybaptus ruficollis	C			C	A	C	B
A005	Podiceps cristatus	C			C	B	C	B
A051	Anas strepera		P		C	C	C	C
A214	Otus scops		P		C	C	C	A
A055	Anas querquedula	R			C	B	C	C
A136	Charadrius dubius	C			C	A	C	C
A086	Accipiter nisus		P		C	C	C	C
A221	Asio otus	R			C	B	C	C
A230	Merops apiaster		P		C	A	A	B
A336	Remiz pendulinus	C			C	A	C	B
A348	Corvus frugilegus			C	C	B	C	C
A249	Riparia riparia		C		C	A	C	A
A235	Picus viridis	V			C	B	C	B
A264	Cinclus cinclus		P		C	A	C	B
A237	Dendrocopos major	P			C	A	A	A
A028	Ardea cinerea			R	C	B	C	C
A028	Ardea cinerea			R	C	B	C	C

Tabella 2 Uccelli non elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE)

Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
1324	Myotis myotis	P			C	C	C	C
1323	Myotis bechsteini	P			C	B	A	A
1304	Rhinolophus ferrumequinum	P			C	B	C	C

Tabella 3 Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
1220	Emys orbicularis	P			C	B	A	B
1215	Rana latastei	R			C	B	C	B
1167	Triturus carnifex	C			C	B	C	B

Tabella 4 Anfibi e Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODE	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Riprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Riprod.	Svern.	Stazion.				
1138	Barbus meridionalis	P			C	B	C	C
1137	Barbus plebejus	C			C	A	C	C
1163	Cottus gobio	R			C	B	C	C
1107	Salmo marmoratus	C			C	B	C	A
1097	Lethenteron zanandreai	V			C	B	C	B
1115	Chondrostoma genei	R			C	B	C	B
1140	Chondrostoma soetta	R			C	B	C	A
1149	Cobitis taenia	R			C	B	C	C
1131	Leuciscus souffia	R			C	B	C	B
1114	Rutilus pigus	R			C	B	C	C
1991	Sabanejewia larvata	R			C	B	C	C
1060	Lycaena dispar	R			C	B	B	A

Tabella 5 PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE



GRUPPO		NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M A R F I P			
	F	Phoxinus phoxinus	C	A
M		Musccardinus avellanarius	R	C
M		Mustela putorius	P	C
M		Neomys fodiens	C	C
M		Nyctalus noctula	P	C
M		Plecotus austriacus	P	C
	P	Alopecurus aequalis	R	D
	P	Artemisia campestris	P	D
	P	Bartsia alpina	P	D
	P	Calamagrostis pseudophragmites	R	D
	P	Cyperus flavescens	C	D
	P	Cyperus fuscus	C	D
	P	Geranium sibiricum	V	D
	P	Potamogeton pusillus	C	D
	R	Coluber viridiflavus	C	C
	R	Natrix natrix	R	C
	R	Natrix tessellata	R	C
	R	Coronella austriaca	R	C
M		Marte foina	R	C
M		Meles meles	V	C
M		Erinaceus europaeus	C	C

(B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = Vegetali)

Tabella 6 Altre specie importanti di Flora e Fauna

4.4 Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato

Si evidenzia che:

- l'area oggetto della presente indagine risulta esterna al sito Natura2000 descritto;
- tra l'area di intervento e il confine del sito S.I.C. più prossimo sussistono circa 6,5 Km in linea d'aria;
- una serie di infrastrutture, possono essere considerate una significativa barriera ecologia tra area di progetto e il sito Natura2000;
- all'interno dell'area di progetto non sono stati identificati habitat prioritari né habitat non prioritari comunque inseriti all'interno delle schede Natura 2000;
- non sono previste in fase di esercizio azioni ricomprese tra le cause di vulnerabilità del sito.

4.5 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Non sono stati identificati effetti su habitat, habitat di specie e specie derivanti dall'intervento in oggetto, anche in ragione della distanza che separa l'area d'intervento dai SIC/ZPS, dall'attuale uso del suolo del terreno e dalla tipologia dell'intervento proposto.

4.6 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi

Non sono stati identificati effetti sinergici e cumulativi del progetto.

4.7 Identificazione degli effetti, dei percorsi e dei vettori attraverso i quali essi si producono

I vettori di trasmissione non possono essere alterati e tanto meno questi possono realmente alterare le componenti oggetto di tutela, relativamente ai siti della Rete Natura2000.

5. Conclusioni

Le analisi effettuate consentono di fare le seguenti considerazioni:

- 1) valutata l'attività proposta;
- 2) rilevate le fonti di pressione esistenti nell'intorno e generate dall'intervento;
- 3) valutate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat prioritari dei Siti Natura 2000 rispetto all'area di intervento;

4) valutate le tipologie delle specie di flora e fauna riferite ai siti Natura 2000 più prossimi e verificate nella cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014, si ritiene che l'intervento rientri nella fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" in quanto:

- a) l'intervento per le attività svolte e per la sua collocazione, non interferisce con nessun tipo di habitat o habitat di specie;
- b) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le specie di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000;
- c) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/CE;
- d) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate.



E' possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000.

6. Bibliografia citata

S.I.F. - sistema informativo forestale della Regione Veneto

Rete Natura 2000 - Regione Veneto

[hp://www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

<http://www.reteambiente.it>

<http://europa.eu.int/comm/environment>

<http://eunis.eea.eu.int/>

<http://www.iuav.it>

<http://www.unipd.it>

<http://www.cpt.to.it>

<http://www.regione.veneto.it>

<http://www.provincia.vicenza.it/>

<http://www.comune.camisanovicentino.vi.it>

<http://natura2000.eea.europa.eu>

<http://www.eea.europa.eu/it/themes/biodiversity>